



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 152 Del 30-10-20

Oggetto:	EMERGENZA COVID-19 - CONCESSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALL'ASD ACQUASANTA CALCIO 1971
-----------------	---

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18:00, telematicamente, ai sensi del decreto sindacale n. 2/2020, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	VICE SINDACO	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	A
TROLI STEFANO	ASSESSORE	P
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 4, assenti n. 1

Assiste in qualità di Segretario Comunale la DOTT.SSA STELLA MARIA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in*

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, recante *"Proroga dello stato di emergenza sanitaria COVID-19"*;
- il decreto Legge del 30 luglio 2020 n. 83, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2021"*;
- il decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 7 Settembre 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- la legge 25 settembre 2020, n. 124, inerente *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, recante *"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- il decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 13 ottobre 2020, recante *"Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- la Circolare del Ministero dell'Interno, Capo del Gabinetto prot. n. 15350/117/2/1 UFF/III/Prot. civ. trasmessa dalla Prefettura di Ascoli Piceno – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 58981 del 27/10/2020;
- le LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE Emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f);
- il Nuovo protocollo attuativo delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" Emanate ai sensi DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) ed aggiornate

dall'articolo 1, comma 6 del DPCM del 13 ottobre 2020 e dall'art. 1, comma 1, lettera d, punti 1 e 2 DPCM del 18.10.2020;

Visto il D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 189/2016;

Visto il Decreto Legge 205/2016;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la richiesta dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Acquasanta Calcio 1971 acquisita al protocollo dell'ente al n. 16030 del 30/10/2020 volta ad ottenere un contributo forfettario a fondo perduto dell'importo di € 5.000,00 a fronte delle difficoltà economiche incontrate per via dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 e per le ragioni ben esplicitate nell'istanza medesima;

Dato atto che la Giunta comunale intende promuovere il rilancio dell'attività sportiva ordinaria, la cui operatività è stata duramente colpita dalla emergenza sanitaria COVID-19, con compromissione dell'importante ruolo territoriale di promozione di iniziative, di diffusione dello sport per tutti i cittadini, di facilitazione dell'inclusione e coesione sociale, oltre che di sostegno alla crescita della persona e, soprattutto, dei minori e all'adozione di stili di vita sani;

Ritenuto che ci si è resi conto sempre di più di quanto fondamentale sia relazionarsi e collaborare con gli enti e le associazioni già esistenti sul territorio;

Dato atto che l'associazione sportiva ASD Acquasanta Calcio 1971 sviluppa una comunione di intenti con l'Ente Locale per concretizzare l'obiettivo di valorizzare il capitale umano e le risorse presenti nel paese in riferimento al terzo settore, per dare luogo ad un sistema a supporto delle famiglie ed in particolare dei minori ai quali è rivolta l'attività posta in essere dall'associazione;

Ritenuto fondamentale mettere in atto una collaborazione sussidiaria tra Ente locale e Associazioni al fine di sviluppare una sinergia di capitale umano, specificità socio culturali, competenze professionali e peculiarità sperimentate;

Considerato che quanto richiesto possa essere ascritto ai valori peculiari di questa Amministrazione e risponda ai seguenti principi fondamentali dell'ordinamento:

- Presupposti di fatto: l'iniziativa delle associazioni private del territorio è riconducibile alla sussidiarietà orizzontale, trattandosi anche di attività poste in essere per sostenere i servizi e le funzioni di interesse generale di competenza del Comune;
- l'attività svolta dall'associazione attiene ad una funzione generale di sostegno alle famiglie, all'infanzia e al territorio a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti riconosciuta peraltro agli enti locali dalla Costituzione;
- È di interesse generale dal momento che l'attività svolta determina un beneficio concretamente misurabile per la comunità amministrata;
- è sussidiario alle funzioni gestite dal comune costituendo coerente interpretazione ed attuazione dei valori e dei sentimenti di solidarietà sociale e culturale stessi presenti nella comunità locale;

Ritenuto che lo sport è una delle principali fonti di aggregazione sociale in ogni comunità e Acquasanta Terme non intende dimenticare la propria storia sportiva offrendo un sostegno straordinario alle Società sportive che lavorano, soprattutto per formare i minori.

Considerato che la Giunta comunale riconosce l'impegno della ASD Acquasanta Calcio 1971 profuso negli anni al fine di realizzare gli obiettivi suddetti stante l'elevata frequentazione della scuola da parte di adulti e minori;

Considerato che, nella prima fase dell'imminente nuovo anno sportivo, dopo la brusca interruzione a marzo 2020 reiterata con la sospensione dal 26 ottobre c.m., dovuta all'emergenza sanitaria, è necessario scongiurare la verosimile cessazione dell'attività della società sportiva ASD Acquasanta Calcio 1971, sulla quale pesano evidenti ripercussioni organizzative ed economiche date dall'inattività forzata alla quale si trova costretta dalla contingente emergenza sanitaria;

Ritenuto pertanto necessario sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, nonostante la sospensione dell'attività sportiva prevista dal DPCM 08/03/2020, hanno dovuto sostenere numerose spese di carattere ordinario e, parallelamente, hanno visto ridotti significativamente i loro ricavi, in particolare con riferimento alla tanto auspicata riapertura della stagione sportiva dilettantistica per l'anno 2020/2021 e ciò in virtù della riduzione delle iscrizioni dovuta sia alla diffusione del COVID - 19 che alla crescente paura nella popolazione;

Ritenuto, altresì, che la situazione di difficoltà è e sarà aggravata ancor più dai costi straordinari legati agli adempimenti necessari per la ripartenza e l'eventuale prosecuzione dell'attività, allo stato nuovamente sospesa dal D.P.C.M. del 24/10/2020, come ad esempio le necessarie modifiche organizzative per ottemperare alle disposizioni fornite dallo Stato;

Visto in merito il parere della Corte dei Conti sezione Lombardia n.164 del 31.03.2011 che specifica espressamente per il caso di contributi destinati ad attività socio culturali: "In via puramente esemplificativa, il divieto per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di finanziamenti ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione, oppure a fronte di

sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali contributi per il c.d. diritto allo studio o i contributi per manifestazioni a carattere socio culturale, aggiungendo che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria anche attraverso forme aggregative intermedie fra cittadino e la comunità locale, quali comitati similari, cui può partecipare l'amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato”;

Ritenuto che le finalità di cui sopra possano essere perseguite, oltre che con le diverse attività già intraprese dall'Amministrazione, con un contributo a fondo perduto da destinare specificatamente all'ASD Acquasanta Calcio 1971;

Evidenziato come tale intervento economico sia da considerare unicamente un sostegno, ulteriore rispetto a quelli già previsti a livello nazionale e/o regionali, pensato quale incentivo a mantenere in vita l'associazione e la sua attività che persegue anche una funzione sociale, aggregativa, formativa e di promozione dello sport e di uno stile di vita sano oltre che per la rivitalizzazione del territorio e della comunità, peraltro già compromesse a causa del sisma 2016;

Dato atto che per tali finalità, ritenute preminenti e qualificanti per l'Amministrazione comunale, si ritiene opportuno destinare la somma richiesta di € 5.000,00 imputabile al capitolo 12 del Bilancio di Previsione 2020/2022;

Ravvisata la necessità di fornire al Servizio preposto gli indirizzi da seguire per l'erogazione del contributo a fondo perduto in questione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area competente;

Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area medesima;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di sostenere l'Associazione Sportiva Dilettantistica Acquasanta Calcio 1971 procedendo all'erogazione del contributo a fondo perduto dell'importo complessivo di euro di € 5.000,00, nell'intento di incentivare la sua funzione sociale, aggregativa, formativa, specialmente dei minori, e di promozione dello sport e di uno stile di vita sano oltre che per la rivitalizzazione del territorio e della comunità;

di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento è imputabile al capitolo 12 del Bilancio di Previsione 2020-2022, assegnando la relativa somma al Responsabile competente;

di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Sulla Proposta n.158 del 30-10-20 relativa alla presente Delibera di Giunta comunale n.152 del 30-10-20 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria STELLA

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Pietro FISCALETTI

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione viene pubblicata oggi 03-11-2020 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 03-11-2020 al 18-11-2020 e contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari con lettera prot.n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA